



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 43 OGGETTO: L.R. 05/08/1998, n. 32 art. 6 – Istituzione di un'area riservata ai cittadini di Allumiere per la raccolta dei funghi epigei.

del 30 novembre 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, questo giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **17,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 26 novembre 2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Consigliere		X
TRINETTI	Alessandro	- Consigliere	X	
STEFANINI	Igino	- Consigliere	X	
CONTARDI	Massimiliano	- Consigliere	X	
VELA	Domenico	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
LUCCHETTI	Rodolfo	- Consigliere		X
SUPERCHI	Alfonso	- Consigliere	X	
ZANNONI	Graziano	- Consigliere		X
SCARIN	Paolo	- Consigliere		X
PENNESI	Angelo	- Consigliere		X

E quindi presenti n° 8 assenti n° 5.

Presiede il Sig. **Pasquini Antonio**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Trinetti Alessandro e Superchi Alfonso** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n. 43 del 30 novembre 2016.

OGGETTO: L.R. 05/08/1998, n. 32 art. 6 – Istituzione di un'area riservata ai cittadini di Allumiere per la raccolta dei funghi epigei.

I RESPONSABILI AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Mozione per la richiesta alla Regione Lazio di modifica della L.R. 05 agosto 1998, n. 32 e successive DGR n. 159/1999

Premesso che:

L'Università Agraria di Allumiere è un Ente pubblico non economico con personalità giuridica riconosciuta con ex legge 4 agosto 1894, n. 397, cui è demandato il fine istituzionale di gestire i beni demaniali d'uso civico nel Comune di Allumiere.

Tutte le attività, riguardanti il godimento degli usi consentiti, sono disciplinate da regolamenti e dallo Statuto universitario adottati dal Consiglio Universitario nella pienezza dei poteri autonomi e della gestione.

La raccolta dei funghi epigei e di altri prodotti del sottobosco rientra tra gli usi consentiti denominati "utili" ai sensi dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Appartengono agli usi utili i diritti di servirsi del fondo in modo da riceverne vantaggi economici che eccedono quelli che sono necessari al sostentamento personale e familiare.

Il "vantaggio economico" citato può assumere significati diversi a seconda dell'epoca storica di riferimento. Nel 1927, anno in cui è stata varata la legge, sicuramente il vantaggio economico era diverso da quello attuale. Ciò che invece è rimasto immutato nel tempo è l'espressione delle consuetudini locali. L'utenza, da sempre, raccoglie i funghi e li consuma, oppure, li conserva per il periodo invernale. Cucinare i funghi, non come bene voluttuario, rappresenta già di per sé un vantaggio economico che si realizza con il mancato acquisto, o comunque in misura inferiore, di generi alimentari sostituiti dai funghi consumati per il proprio bisogno e di quello familiare.

Il patrimonio forestale interessato dalla presenza spontanea di funghi eduli di proprietà dell'Università Agraria di Allumiere è ingente e frutto di preservazione continua in materia ambientale;

In effetti, la normativa sugli usi civici in chiave moderna, oltre a rappresentare l'esaudimento dei diritti per gli aventi diritto, rappresenta sempre più spesso una chiave di salvaguardia ambientale riconosciuto anche dalla normativa comunitaria (ZPS – SIC e direttive Habitat e birds);

Nel periodo autunnale, con la presenza dei funghi, si assiste ad una vera e propria invasione di ricercatori, per lo più non appartenenti alla comunità di Allumiere che, oltre a non garantire la fruibilità piena degli aventi diritto, pregiudica anche l'ecosistema dei boschi;

Dal punto di vista civilistico, è opportuno precisare che il tesserino regionale previsto dalla L.R. 5 agosto 1998, n. 32, dimostra la specializzazione e l'idoneità del detentore nella raccolta dei funghi ma non ne autorizza, "*sic et simpliciter*", la raccolta sulle proprietà collettive. Quest'ultima operazione è regolata da leggi speciali sugli usi civici alle quali si sono uniformati gli statuti e regolamenti adottati dagli Enti gestori. Non ultimo, il C.C. con l'art. 821 detta: "*i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce...omissis*" e quindi all'Ente Agrario che gestisce i demani civici in nome e per conto degli utenti aventi diritto.

L'Ente è intervenuto già sul problema approvando una mozione con atto n. 13 del 19.02.2016 che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche se non materialmente allegata, avverso le conclusioni del "rimborso spesa" previsto per il tesserino di cui alla citata legge per i raccoglitori professionisti previsti tali dalla legge per gli aventi diritto sulle proprietà collettive;

Ritenuto quindi:

Che sia per garanzia di fruibilità degli usi civici per gli aventi diritto, sia per diminuire un impatto deleterio sull'ecosistema dei boschi appartenenti alla collettività di Allumiere, l'Amministrazione universitaria intende istituire, ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. 5 agosto 1998, n. 32, un'area delimitata per la raccolta dei funghi epigei come previsto dal comma 4, lett. d) della legge suddetta, riservata ai residenti del Comune di Allumiere utenti dell'Università Agraria di Allumiere;

Visto:

Lo Statuto dell'Università Agraria di Allumiere;

La Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

La L.R. 5 agosto 1998, n. 32;

Il C.C. vigente;

L'art. 9, comma 2, della Costituzione Italiana;

Considerato:

Che l'Università Agraria di Allumiere ha personalità giuridica ed ha natura di Ente pubblico non economico;

Il fine istituzionale svolto riguarda la gestione dei patrimoni civici inclusa la preservazione ambientale degli stessi;

Che nonostante l'area riservata ai cittadini di Allumiere, utenti dell'U.A. di Allumiere, resta comunque un'altra cospicua area dove il diritto alla raccolta è previsto anche per non utenti purché muniti di idoneità di cui alla L.R. 32/1998 onde prevenire attriti con le comunità limitrofe;

PROPONGONO

- 1) Di prendere atto che le motivazioni riportate in narrativa si intendono per intero qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare la proposta di costituzione di un'area delimitata, come da planimetria allegata che si considera facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ai sensi del comma 5, art. 6 della L.R. 5 agosto 1998, n. 32, per la raccolta dei funghi epigei come previsto dal comma 4, lett. d) della legge suddetta, riservata ai residenti del Comune di Allumiere utenti dell'Università Agraria di Allumiere;
- 3) Di autorizzare il Presidente pro tempore Antonio Pasquini alla sottoscrizione della domanda di costituzione e all'invio della predetta documentazione alla Città metropolitana di Roma;
- 4) Di dichiarare che l'Ente gestore sarà l'Università Agraria di Allumiere;

IL RESPONSABILE TECNICO

(Carlo Feller)

AMMINISTRATIVO

(Carlo Feller)

CONTABILE

(Carlo Feller)

ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 8, votanti n° 7, favorevoli n° 7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Superchi);

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.--

L.R. 5 Agosto 1998, n. 32/1998

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.

Capo I

Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco

Art. 1. Finalità.

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

Art. 2. Ambito di applicazione.

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| a) funghi epigei spontanei; | d) bacche di mirto; | g) mirtilli; |
| b) fragole; | e) bacche di ginepro; | h) corbezzoli. |
| c) asparagi selvatici; | f) lamponi; | |

Art. 3. Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

- Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
- Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
- Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
- Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
- Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
- Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.

4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.

6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a) asparagi selvatici Kg. 1,000; | e) fragole Kg. 1,000; |
| b) bacche di ginepro Kg. 0,200; | f) lamponi Kg. 1,000; |
| c) bacche di mirto Kg. 0,200; | g) mirtilli Kg. 1,000. |
| d) corbezzoli Kg. 2,000; | |

3 bis. L'Ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito territoriale.

Art. 6. Raccoglitori professionali. Agevolazioni.

1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.

3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

- a) coltivatori diretti a qualunque titolo;
- b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;
- d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.

5. La provincia può autorizzare, previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i comuni e le comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.

6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:

- a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 3;
- b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

7. La provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).

Art. 7. Autorizzazioni straordinarie.

1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliere, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.

2. I residenti in altre Regioni possono richiedere un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione.

Art. 11. Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.
2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

Art. 12. Commissione tecnico-consultiva.

1. E' istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;
 - c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;
 - d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;
 - f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.

Art. 13. Ispettorati micologici.

1. Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.
2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende USL.
3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.

Art. 14. Corsi di formazione.

1. Le province, i comuni, le comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero

Capo II


Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco


Art. 17. Commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato I del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al D.P.R. 376/1995.

Art. 18. Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco.

1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive integrazioni e modificazioni, ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.





UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 43 del 30 NOVEMBRE 2016 con oggetto:

L.R. 5/8/1998 n. 32 art. 6 . Costituzione di un'area delimitata riservata ai cittadini di Allumiere per la raccolta dei funghi epigei.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li 30-11-2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 30/11/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.


Il Segretario

Allumiere, li 30/11/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Pasquini Antonio



IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal prot. n°
9 DIC 2016 *1160*

Allumiere li
- 2 DIC 2016

IL SEGRETARIO
dott. Artebani Luigi



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li
- 2 DIC 2016

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li

IL SEGRETARIO

